

STATUTO

LA SCUOLA PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA FILIPPO MARIA
FIORENTINI 25

Numero REA: LU - 142761

Codice fiscale: 01455840460

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 11297	
	STATUTO	
	TITOLO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	È costituita la società cooperativa denominata "LA SCUOLA	
	PER TUTTI - Società Cooperativa Sociale".	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Lucca,	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter	
	disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, potranno essere istituite o	
	sopprese con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In	
	difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in	
	tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	1	

	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della Società	
	per azioni limitata in quanto compatibile con la disciplina	
	prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire	
	i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	2	

	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale attraverso: lo svolgimento	
	e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a). La società, al	
	fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	In relazione a ciò la Cooperativa si prefigge:	
	a) La gestione di servizi di appoggio socio-assistenziale,	
	socio-educativo e socio-sanitario per favorire il processo	
	di integrazione scolastica e di assistenza alla	
	comunicazione dei giovani studenti con disabilità	
	intellettiva e/o relazionale o disturbi del neurosviluppo	
	nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento	
	dello scopo previsto.	
	b) La promozione e la gestione dei corsi di orientamento, di	
	formazione e di aggiornamento volti alla qualificazione	
	umana, culturale e professionale, nonché alla formazione	
	cooperativistica degli operatori, anche con il contributo	
	C.E.E., degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli.	
	3	

	c) L'individuazione e il reperimento di una strumentazione	
	tecnica idonea a rendere praticabile alla persona con	
	disabilità intellettiva e/o relazionale o disturbi del	
	neurosviluppo un percorso di vita già di per sé difficile	
	per la specifica situazione individuale.	
	d) La ricerca di una collaborazione con tutte le forze	
	coinvolte nel processo di integrazione della persona con	
	disabilità intellettiva e/o relazionale o disturbi del	
	neurosviluppo (scuola, Az. U.S.L., Enti Locali) perché si	
	realizzi veramente un recupero del soggetto non solo in	
	termini di formazione ed autonomia personale, ma anche di	
	processi culturali, a qualunque categoria egli appartenga,	
	per le quali occorra una messa in atto di tutti gli	
	interventi pedagogici, sociali, culturali e strumentali,	
	perché la persona con disabilità sia messa in condizione di	
	essere inclusa nella società civile.	
	e) L'erogazione di servizi di assistenza alla persona a	
	privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici,	
	quali comuni, province e regioni. La cooperativa può	
	partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni	
	necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi	
	stessi.	
	f) L'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	4	

	Enti Pubblici o privati;	
	g) Strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per	
	residenze protette;	
	h) Centri diurni ed altre strutture con carattere animativi	
	e finalizzate al miglioramento della qualità della vita	
	nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	i) Sistema di servizi educativi per la prima e seconda	
	infanzia e per l'adolescenza; in particolare asili nido,	
	baby parking, centri di aggregazione giovanile, ludoteche;	
	j) Laboratori di attività educative, per bambini, ragazzi ed	
	adulti;	
	k) Strutture di accoglienza per i bambini e adolescenti, sia	
	diurne che residenziali, anche per il periodo estivo;	
	l) Attività di animazione in strutture, scuole o al	
	domicilio dei minori, sulla base di un preciso progetto	
	socio-educativo;	
	m) Servizio di sostegno educativo e scolastico sia a	
	domicilio che in strutture pubbliche o private.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati	
	e così, non nei confronti del pubblico, compiere tutti gli	
	atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e	
	5	

	finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere	
	contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l’U.E., banche private e d’affari; sottoscrivere	
	accordi di programma, protocolli d’intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant’altro al fine di raggiungere	
	gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l’adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell’articolo 2545-septies	
	c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l’autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti	
	fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell’oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad	
	investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	6	

	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore a nove.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	7	

	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci volontari	
	I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Soci fruitori	
	I soci fruitori usufruiscono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	8	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la	
	deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	9	

	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere. Il	
	socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni,	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dagli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	10	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	AZIONI	
	Il valore nominale di ciascuna azione è pari a euro 25	
	(venticinque).	
	Chi desidera divenire nuovo socio deve sottoscrivere una	
	quota di capitale di importo non inferiore a euro 200	
	(duecento)). All’atto della sottoscrizione va effettuato il	
	versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della	
	quota sottoscritta e l’intero eventuale sovrapprezzo. La	
	restante parte è da versarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dall’ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	11	

	stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE AZIONI	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome o la denominazione, la residenza o la	
	sede e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i	
	requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito	
	per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine senza comunicazioni, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE AZIONI	
	12	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno in cui si sono	
	verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità	
	del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la	
	disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, previsto	
	nell'atto costitutivo, quando consente un cambiamento	
	significativo dell'attività della società;	
	13	

	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione o scissione;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	comma seguente:	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- la proroga del termine;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	dei titoli azionari.	
	Inoltre hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che	
	abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si	
	trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto:	
	per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	14	

	del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e	
	società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di	
	amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome	
	della società;	
	9. che non partecipi per due volte consecutive alle	
	15	

	assemblee senza giustificato motivo da comunicarsi entro 48	
	ore dallo svolgimento dell'assemblea.	
	10. che non partecipi alla vita sociale della Cooperativa.	
	In questo caso il socio inadempiente dovrà essere invitato,	
	a mezzo di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a	
	mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione delle azioni secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi non hanno diritto subentrare nella partecipazione	
	16	

	del socio deceduto.	
	ART. 16	
	RIMBORSO DELLE AZIONI	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	17	

	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione	
	della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto	
	a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	azioni sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali e dalle azioni	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	18	

	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni	
	altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di	
	particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed	
	eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o	
	per acquisto di proprie quote;	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.	
	Le riserve b, c, d, e, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società né	
	all'atto dello scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di azioni del valore nominale non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	19	

	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di	
	oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446	
	c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli	
	utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci lavoratori ordinari, previa appostazione a conto	
	economico per competenza nel bilancio a cui si riferiscono.	
	20	

	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate	
	dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti	
	interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	21	

	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Collegio sindacale.	
	CAPO I ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	22	

	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della	
	legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e	
	purché in Provincia di Lucca.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge. Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	23	

	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere	
	fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però	
	non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro	
	trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. approvare i regolamenti interni;	
	4. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare l'eventuale misura dei relativi compensi;	
	5. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci, se nominati;	
	6. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	
	abbiano fatto richiesta.	
	24	

	Per tali assemblee si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno più della metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto	
	di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	25	

	valore della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In	
	particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni	
	1.000. euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di	
	cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di	
	esse il diritto di voto è attribuito in ragione della	
	partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può	
	esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai	
	sensi dell'art. 2538.	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	26	

	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le	
	disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente; in	
	manca di entrambi da persona eletta dalla maggioranza dei	
	presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità,	
	nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del	
	verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Le votazioni sono sempre palesi a meno che l'assemblea non	
	decida diversamente.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità	
	di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.	
	ART. 28	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	27	

	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di soci non inferiore a tre e non	
	superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne	
	determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione può essere affidata a soggetti non soci.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere	
	rieletti.	
	28	

	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	ART. 31	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio,	
	il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i consulenti, i tecnici e, se	
	nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	29	

	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	
	di qualsiasi genere ed ammontare;	
	- contrarre mutui;	
	- aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed	
	utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere	
	assegni all'ordine della società o di terzi a valere su	
	disponibilità liquide o su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	- rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente	
	nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	30	

	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo	
	di arbitri anche amichevoli compositori; fare elezioni di	
	domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore, se nominato;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,	
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti	
	nei precedenti punti alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare	
	tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo	
	statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare azioni o rimborsare	
	azioni della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il	
	consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;	
	può sempre impartire direttive agli organi delegati e	
	avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di	
	esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla	
	31	

	gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c.	
	ART. 32	
	DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice	
	presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da	
	spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i	
	consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e	
	in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	32	

	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere,	
	oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci, se nominati e amministratori o il	
	direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della	
	seduta e dal segretario.	
	ART. 33	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	33	

	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiale	
	della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del	
	Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	COMPOSIZIONE	
	34	

	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 35	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	35	

	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenzierà la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato.	
	In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della giustizia.	
	ART. 36	
	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata	
	dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal	
	presente statuto.	
	I possessori di strumenti finanziari possono eleggere un	
	membro del collegio sindacale.	
	ART. 37	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina	
	del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del	
	36	

	capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato, il controllo contabile sulla società è	
	esercitato da un revisore contabile o da una società di	
	revisione iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito	
	dall'assemblea, sentito il collegio sindacale (ove	
	presente), la quale determina il corrispettivo spettante al	
	revisore o alla società di revisione, per l'intera durata	
	dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 38	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	ART. 39	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori	
	preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.	
	37	

	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	ART. 40	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 41	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.	
	La fusione e la scissione di società cooperative sono	
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del	
	codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 42	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non	
	rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513	
	c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute	
	nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3), e 4).	
	In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove	
	38	

40 di 41

41 di 41